

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI POZZOLO
FORMIGARO



D.C.R. 626-3799 del 1 marzo 2000

**"INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"**

D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001

D.P.G.R. 6/R del 9 novembre 2015

**PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

NORME E DIRETTIVE

IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazzale Europa - 10044 Pianezza

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Bertolotto".

Settembre 2016

INDICE

PARTE I – PREMESSA.....	2
Articolo 1 – Definizioni.....	2
Articolo 2 – Prescrizioni generali	2
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4
Articolo 3 – Programmazione comunale	4
Articolo 4 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi.....	4
Articolo 5 – Esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante	5
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO	6
Articolo 6 – Sistema autorizzatorio.....	6
Articolo 7 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l'assegnazione dei posteggi.....	7
Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a).....	8
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)	9
Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo b).....	10
Articolo 11 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)	11
Articolo 12 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli.....	12
Articolo 13 – Bando per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli	12
Articolo 14 – Registro per le autorizzazioni.....	14
Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee	15
Articolo 16 – Autorizzazioni stagionali.....	15
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI	16
Articolo 17 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	16
Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi	18
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione.....	18
Articolo 20 – Occupazioni abusive	18
Articolo 21 – Norme transitorie.....	18
Articolo 22 – Norme finali	19

PARTE I – PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per "**D.Lgs. 114/98**" e s.m.i. si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*; per "**Legge regionale**" la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Indirizzi Regionali**" la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626-3799, *Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*; per "**Criteri Regionali**" la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, *Commercio su area pubblica. Criteri di giunta regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'art. 11 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28*; per "**Intesa**" la Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, *Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*; per "**Documento Unitario**" la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013 (13/009/CR11/C11) *Documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche*; per "**Regolamento Regionale**" si intende il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 novembre 2015 n. 6/R; per "**autorizzazione di tipo a)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni; per "**autorizzazione di tipo b)**" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori e un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme, che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i..
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli "Indirizzi Regionali", definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica delle seguenti tipologie di mercato e forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a) manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per **uno, o più giorni, o per tutti i giorni**

- della settimana o del mese**, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera a) degli "Indirizzi regionali".
- b) **posteggi singoli, o gruppi di posteggi**, da un minimo di due a un massimo di sei, anche a utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) degli "Indirizzi regionali".
 - c) **zone di sosta prolungata**, anche a utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera b) degli "Indirizzi regionali".
3. Le aree di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) degli "Indirizzi regionali" non rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme e sono oggetto di apposito atto deliberativo di programma ai sensi del comma 1 degli stessi Indirizzi.
 4. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.
 5. Al fine di affrontare gli aspetti relativi alla gestione, sia dal punto di vista amministrativo che da quello della sorveglianza e della gestione operativa delle aree mercatali, come definite dal comma 2, si dovrà approvare uno specifico **"Regolamento per le aree mercatali"** con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
 6. Tale deliberazione e gli eventuali successivi adeguamenti e aggiornamenti del citato "Regolamento delle aree mercatali", non rivestendo finalità e contenuti di carattere programmatico, non costituiranno revisione della presente deliberazione.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta le presenti norme in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il **Comune di Pozzolo Formigaro** così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete secondaria, classificato come "comune intermedio".
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Esercizio del commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i, e dagli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
 - a. ***Aree per l'esercizio del commercio continuativo su aree pubbliche a cadenza settimanale***
2. Viste le caratteristiche orografiche e urbanizzate del comune, si stabilisce di non determinare alcuna area da destinare a posteggi singoli o gruppi di posteggi ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera a) o allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a sosta prolungata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli "Indirizzi Regionali".
3. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio continuativo su aree pubbliche a cadenza settimanale si rimanda alla allegata planimetria.
4. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione di ordinanza motivata.
5. Le sospensioni o gli spostamenti di cui ai commi precedenti dovranno essere comunicati preventivamente dal Comune agli operatori del mercato.

Articolo 5 – Esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/98.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri.
3. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale a esclusione delle seguenti aree:
 - a. Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. Lg.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada)**
 - b. Centro storico, così come individuato dal PRGC vigente.**
4. E' comunque fatta salva la possibilità di stabilire apposito orario e di limitare, con apposito atto amministrativo, l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di circolazione stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
5. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
6. Gli operatori che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante sono tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI TITOLI PER L'ESERCIZIO

Articolo 6 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica indicata dalla successiva Parte IV (autorizzazione di tipo a).
2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle fiere (forme mercatali aventi cadenza ultramensile) su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. E' ammesso in capo a uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a chi, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività nel medesimo comune (autorizzazione di tipo b).
5. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di tipo b) nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i. e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. Ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 114/98 il Responsabile di servizio o suo delegato rilascia altresì la concessione dodecennale del posteggio agli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita al dettaglio sui posteggi loro riservati sull'area del mercato, a seguito di comunicazione resa ai sensi del comma 4, articolo 4 del D. Lgs. 228/01 e s.m.i..

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale, nello stesso mercato e nello stesso arco temporale lo stesso soggetto giuridico può essere titolare o possessore fino a un massimo di 4 (quattro) concessioni di posteggio, due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare.

Articolo 7 – Bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) e per l’assegnazione dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.
3. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le tempistiche imposte dall'applicazione dell'**Intesa**.
4. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi disponibili;**
 - **il numero che li identifica;**
 - **l'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **le dimensioni e la superficie;**
 - **il settore merceologico di appartenenza;**
 - **il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro la quale l'istanza deve essere inviata al SUAP;**
 - **l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale.**
5. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità previste dallo stesso.
6. Il Responsabile del procedimento esamina le domande e, qualora ne abbia la competenza, rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando.
7. I posteggi che risultassero ancora non assegnati a seguito delle procedure di bando, per mancanza di domande o per insussistenza dei requisiti dei richiedenti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari (cosiddetta "spunta"), sino all'emanazione di un nuovo bando entro i termini fissati dal precedente comma 3.

Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare la domanda, utilizzando l'apposito modello, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **settore o settori merceologici;**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.);**
 - **autocertificazione sul possesso dei requisiti professionali, nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.;**
 - **autocertificazione sulla sussistenza della regolarità contributiva e fiscale e, nel caso di operatori già in attività, quella di iscrizione al Registro Imprese;**
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 - altri elementi richiesti dal bando.
3. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i, con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3; il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i..
4. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
5. A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
6. Le domande dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità di invio da questo stabilite.
7. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte

del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune alla data di presentazione della domanda. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e alla tassa relativa alla raccolta-smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/ TARES/TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo a)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Nel caso di invio tramite PEC o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a cui fa riferimento il comune, la ricevuta è costituita dall'avviso di avvenuta accettazione e consegna.
3. Entro il termine massimo di dieci giorni decorrenti dall'avvio del procedimento, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato:
 - a) ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b) oggetto del procedimento;**
 - c) persona responsabile del procedimento;**
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e) termine di conclusione del procedimento.**
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del procedimento chiude il procedimento, comunica il diniego all'interessato e archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il responsabile sospende i termini del procedimento, che riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del procedimento, inviato tramite PEC, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 10 – Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di tipo b)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo b) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, deve presentare al SUAP la domanda, utilizzando l'apposito modello. Il rilascio di tale titolo non è soggetto a bando.
2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **settore o settori merceologici;**
 - **possesso dei requisiti morali previsti** dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i. e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.);
 - **possesso dei requisiti professionali, nel caso di settore merceologico alimentare o misto,** previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.;
 - **sussistenza della regolarità contributiva e fiscale e, nel caso di operatori già in attività, quella di iscrizione al Registro Imprese;**
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
3. I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i, con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3; il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.
4. Nella domanda di autorizzazione il richiedente deve indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. A pena di inammissibilità, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
6. A pena di inammissibilità, alla domanda va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
7. Le domande dovranno essere presentate attraverso posta elettronica certificata (PEC) o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a

cui fa riferimento il comune.

Articolo 11 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo b)

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo b) si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione, fatto salvo il periodo di sospensione, che non potrà superare 30 giorni, applicabile nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i..
2. Nel caso di invio tramite PEC o mediante l'utilizzo del sistema telematico adottato dal SUAP a cui fa riferimento il comune, la ricevuta è costituita dall'avviso di avvenuta accettazione e consegna.
3. Entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato:
 - a) ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b) oggetto del procedimento;**
 - c) persona responsabile del procedimento;**
 - d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e) termine di conclusione del procedimento.**
4. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro trenta giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il Responsabile del procedimento chiude il procedimento, comunica il diniego all'interessato e archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il Responsabile sospende i termini del procedimento, che riprende a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.
5. I termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta dal Comune, con atto del Responsabile del procedimento, inviato tramite PEC, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 riprendono a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
7. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
8. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 12 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone o di capitali, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura e iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono vendere direttamente al dettaglio nei posteggi a loro riservati i prodotti provenienti per coltura o allevamento in misura prevalente dalle rispettive aziende, previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i.
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i., sono soggetti alle stesse limitazioni previste nell'articolo 5, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.
4. Le presenti disposizioni non si applicano ai mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

Articolo 13 – Bando per l'assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi riservati agli imprenditori agricoli sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle relative concessioni.
2. Il Comune dà la massima evidenza alle disposizioni adottate almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, dando comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.
3. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio riservato agli imprenditori agricoli sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le tempistiche imposte dall'applicazione dell'**Intesa**.
4. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
 - **l'elenco dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli disponibili;**

- **il numero che li identifica;**
 - **l'esatta collocazione di ciascuno;**
 - **le dimensioni e la superficie;**
 - **il settore merceologico di appartenenza;**
 - **il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUR entro la quale l'istanza deve essere inviata al SUAP;**
 - **l'indicazione dei criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale.**
5. Nella domanda di concessione devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
- **dati anagrafici del richiedente;**
 - **Codice Fiscale e/o Partita IVA;**
 - **indicazione dell'area mercatale;**
 - **autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali** previsti dall'articolo 4, comma 6 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i.;
 - **autocertificazione** che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi **antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.); tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (con esclusione dei familiari conviventi di cui al comma 3);
 - **autocertificazione sulla sussistenza della regolarità contributiva e fiscale** e, nel caso di operatori già in attività, quella di iscrizione al Registro Imprese;
 - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;
 - altri elementi richiesti dal bando.
6. A pena di esclusione, la domanda di concessione deve essere sottoscritta dal richiedente, con firma olografa e/o digitale.
7. A pena di inammissibilità, alla domanda di concessione va allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità e/o del permesso di soggiorno (per i cittadini non residenti nell'Unione Europea), in corso di validità.
8. Le domande di concessione dovranno essere presentate, entro il termine prescritto nel bando, secondo le modalità previste dallo stesso.
9. Il Responsabile del procedimento esamina le domande di concessione e, qualora ne abbia la competenza, rilascia la concessione per ciascun posteggio libero, sulla base delle procedure e della graduatoria formulata in relazione ai criteri stabiliti nel bando e previa comunicazione di inizio attività ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 228/2001 e s.m.i.
10. Costituisce causa di diniego, ai fini dell'assegnazione dodecennale del posteggio e di inserimento nella graduatoria, l'esistenza di morosità da parte del richiedente, afferente l'attività commerciale, nei confronti del Comune

alla data di presentazione della domanda di concessione. La morosità è riferibile al canone di occupazione suolo pubblico (TOSAP) e alla tassa relativa alla raccolta-smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/ TARES/TARI), nonché agli altri oneri, tributi e rimborsi, nonché debiti relativi a sanzioni pecuniarie definitive, applicate dall'Amministrazione per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

11. I posteggi che risultassero ancora non assegnati a seguito delle procedure di bando, per mancanza di domande o per insussistenza dei requisiti dei richiedenti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli imprenditori agricoli frequentatori saltuari (cosiddetta "spunta"), sino all'emanazione di un nuovo bando entro i termini fissati dal precedente comma 3.

Articolo 14 – Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., e predispone una apposita forma di registrazione, in cui sono annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

a) la generalità e l'indirizzo di residenza del titolare o del legale rappresentante;

b) la sede legale dell'impresa;

c) il tipo di autorizzazione;

d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;

e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;

f) il codice fiscale;

g) la partita I.V.A.;

h) la data del rilascio.

2. In detto registro si dovranno annotare tutte le vicende concernenti le autorizzazioni medesime:

- **volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;**
- **revoca del titolo autorizzativo;**
- **estensione merceologica dell'autorizzazione;**
- **estremi della concessione del posteggio;**
- **decadenza dalla concessione di posteggio;**
- **cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;**
- **sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamentari;**
- **rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singolo posteggio.**

3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di

cessazione dell'attività, nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall'articolo 71 del D. Lgs 59/2010 e s.m.i.. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
3. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della presente normativa, per quanto applicabili.
5. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 16 – Autorizzazioni stagionali

1. Viste le caratteristiche della viabilità che interessa il territorio comunale, al fine di non creare condizioni di pericolosità per la circolazione e la sosta dei veicoli, si stabilisce di non determinare alcuna area da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, degli Indirizzi Regionali.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 17 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi del punto 7, capo I, capitolo II, dell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, il comune esercita le funzioni amministrative inerenti alle manifestazioni rientranti nel presente articolo, quali l'istituzione, la regolamentazione dei mercati in ogni sua parte, la suddivisione delle aree e l'assegnazione dei posteggi, il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni, decidendo caso per caso se affidare ad altri soggetti secondo le fattispecie previste dal T.U. delle autonomie locali, le sole operazioni relative alla promozione, alla gestione dei parcheggi, alla pulizia delle aree, alla riscossione dei tributi, e altri servizi strumentali.
2. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98 e s.m.i., il Comune determina l'area di **Piazza Italia** da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche, da tenersi con cadenza settimanale il mercoledì mattina.
3. Una specifica zona è riservata agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato, individuata nel posteggio identificato dal numero 18.
4. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, al fine di garantire il miglior servizio da rendere al consumatore si demanda alla Giunta Comunale la possibilità di individuare le tipologie di prodotti che arricchiscono notevolmente l'offerta del mercato, costituendone nel contempo richiamo, e di destinare almeno un posteggio per la loro commercializzazione, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti.
5. Ai sensi dell'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98, al fine di garantire il miglior servizio da rendere al consumatore vengono determinate le mercologie dei posteggi.
6. L'area per l'esercizio a carattere continuativo del commercio su aree pubbliche è definita come segue:

AREA N. 1 – CADENZA SETTIMANALE

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28,
COMMA I, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:		Piazza Italia	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:		MERCOLEDI'	
PERIODO:		ANNUALE	
ORARIO:		7,30-13,00	
AREA VENDITA:		608	
TIPOLOGIE	MERCEOLOGICHE:	Numero banchi	Superficie vendita [mq]
<i>Alimentari</i>		5	164
<i>Non Alimentari</i>		12	416
Produttori		1	28
TOTALE		18	608

7. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate.

AREA N. 1 - ELENCO POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE MERCEOLOGICO	DIMENSIONI [m]	SUPERFICIE [m²]
1	alimentare	8*4	32
2	alimentare	11*4	44
3	alimentare	8*4	32
4	alimentare	8*4	32
5	alimentare	6*4	24
6	non alimentare	10*4	40
7	non alimentare	10*4	40
8	non alimentare	6*4	24
9	non alimentare	6*4	24
10	non alimentare	8*4	32
11	non alimentare	8*5	40
12	non alimentare	15*4	60
13	non alimentare	8*4	32
14	non alimentare	8*4	32
15	non alimentare	8*4	32
16	non alimentare	7*4	28
17	non alimentare	8*4	32
18	Produttore agricolo	7*4	28

8. Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio si rimanda alla planimetria allegata.

Articolo 18 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e s.m.i..
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

Articolo 20 – Occupazioni abusive

1. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico rende inefficace la concessione di posteggio, per cui l'operatore potrà essere escluso dall'occupazione dell'area di cui trattasi.
2. L'occupazione dell'area, in difetto di regolare e completo pagamento della tassa dovuta, fatta salva l'applicazione delle sovrattasse previste dalla legge, sarà considerata abusiva e le relative merci e attrezzature potranno essere rimosse d'ufficio a spese del trasgressore.
3. Il concessionario del servizio di riscossione TOSAP, dovrà comunicare le eventuali inadempienze riscontrate, al fine dell'adozione dei predetti provvedimenti

Articolo 21 – Norme transitorie

1. Con riferimento al numero massimo di posteggi assegnabili a uno stesso soggetto giuridico nella stessa area mercatale, per la fase transitoria 2017-2020, rimangono invariate le disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 28/1999, già in vigore alla data di adozione del

Regolamento Regionale.

Articolo 22 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.